



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 237 del 12/07/2016 -
Determinazione nr. 1405 del 14/07/2016**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Austria. Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l.. Notifica IT 020233.

IL TECNICO AMBIENTALE

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l di San Vito al Tagliamento intende esportare in Austria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto, 42, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 6 giugno 2016;
- La notifica ha il numero IT 020233;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di 15.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) non elencato nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 630 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto W & P Zement GmbH, Wietersdorf, 1, 9373 KLEIN ST.PAUL – AUSTRIA, per l'operazione di recupero R1 (utilizzo principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia);
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
 1. La Transervice srl, via Pontebbana, 3 – 33098 VALVASONE (PN)
 2. Agostinis Luigi & C. snc – REANA DEL ROIALE (UD)
 3. Ambiente Servizi Spa, via Clauzetto 15 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 4. Liut Dino Autotrasporti, CODROIPO (UD)
 5. Planegger Holz GmbH, St.Sebastian, 18 – 9314 Launsdorf (AT)

- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Austria;
- con nota di data 8 giugno 2016 (prot.31989), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione;
- l'autorità di destinazione austriaca (Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle acque), ha fatto pervenire in data 22 giugno 2016 la conferma di ricevimento di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006 recante la medesima data;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0278/Pres del 31.12.2012, in base alla quale *"Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale."*
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 126/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

considerati i seguenti documenti:

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006, espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Decreto Regionale n. 1598/AMB del 2/09/2015 (STINQ-PN(AIA/97) con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui ai punti 5.1, lettera d), 5.3 lettera a) punto 3, e lettera b), punto 2 e 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l, San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto, 42;

- determina dirigenziale n. 1358 del 1° luglio 2016 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente P.i. Valentino Busolini;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

Il notificatore ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa:

- all'esistenza di un'assicurazione per la responsabilità civile;
- alla circostanza che il trasporto dei rifiuti viene effettuato dalle Ditte sopra elencate autorizzate con provvedimento in corso di validità all'effettuazione del trasporto di rifiuti, compresi quelli di cui alla notifica e per le attività in argomento, ai sensi dell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché, se ricorre l'ipotesi, ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- all'esistenza, per l'intero parco veicoli delle stesse Ditte di trasporto di una sufficiente assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in corso di validità, conforme alle disposizioni previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria;

La notifica costituisce una sostanziale ripetizione della notifica IT 018933, scadente in data 14 Settembre 2016.

La notifica è conforme alla normativa e la prescrizione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani in base alla quale *“Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale.”* è al momento non operativa in quanto le argomentazioni prodotte dal notificatore sulla sostanziale indisponibilità di impianti industriali in grado di recuperare il combustibile solido secondario sono sufficientemente comprovate.

E' opportuno tuttavia stabilire una specifica condizione base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento, per il fatto che l'insussistenza dei predetti impianti industriali potrebbe venir meno nel corso di validità della notifica.

Si ritiene opportuno inoltre stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società ECO SINERGIE, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

Il quantitativo di rifiuti previsto nella notifica è compatibile con la potenzialità dell'impianto ECO SINERGIE. pari a 90.000 Mg/anno;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, deve essere presa entro il 22 luglio 2016;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. di San Vito al Tagliamento il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 020233** relativa al trasporto in **Austria**, presso l'impianto W & P Zement GmbH, Wietersdorf, 1, 9373 KLEIN ST.PAUL – AUSTRIA a fini di recupero (R1) di **15.000 Mg (t)** di rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti), codice CER 19.12.10, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea per i quali sono previsti n. 630 trasporti su strada come in premessa indicato;
2. il consenso alla spedizione è valido dal **1° Agosto 2016 al 31 luglio 2017**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità Austriaca di destinazione;
4. **sono stabilite le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fondano, rispettivamente, la prima sull'art.12, comma 1, lettera k) e l'altra sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. il consenso alla spedizione potrà essere soggetto a limitazioni quantitative e/o temporali in relazione all'intervenuta sussistenza, nel corso di validità della stessa, di impianti industriali ubicati nel territorio regionale che siano in grado di recuperare i rifiuti costituiti da combustibile solido secondario;
 - b. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società ECO SINERGIE;
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e richiamati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.

- b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. Entro gli stessi termini di cui alla lettera a) del paragrafo "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" ECO SINERGIE dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio; (es. una comunicazione inviata lunedì consente una spedizione non prima di giovedì, una inviata il giovedì consente una spedizione non prima di lunedì);
 - d. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Impianto di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
 - d. Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione "Informazioni ambientali";
 - e. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è Valentino Busolini.

Pordenone, li 14/07/2016

IL DIRIGENTE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VALENTINO BUSOLINI

CODICE FISCALE: BSLVNT57E06H629P

DATA FIRMA: 15/07/2016 13:26:02

IMPRONTA: 5147172B80351D50720EAD7D04ABD65598AE6CBF2B0FDAF7B47ECFFBC742AF2C
98AE6CBF2B0FDAF7B47ECFFBC742AF2CC0E4C8611F2C4F716B75D1F82D1B00FF
C0E4C8611F2C4F716B75D1F82D1B00FFA801FFB218A46392E515B81B748D7A1D
A801FFB218A46392E515B81B748D7A1DB283F0BBD4BC4F2FD9BA19CC2015ACED